

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 57

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Riassetto in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri»

(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 novembre 2006)

Relazione illustrativa

L'art. 4 della Legge 28 novembre 2005, n. 246 ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi enunciata nel medesimo articolo nelle lettere da a) ad h).

In attuazione della delega sopra menzionata è stato elaborato il presente schema di decreto legislativo, il quale costituisce un ulteriore significativo passo nella direzione dello snellimento delle procedure e della semplificazione della gestione amministrativo-contabile all'estero, già da tempo avviata nell'ambito della amministrazione degli affari esteri.

In tale materia infatti sono già stati adottati due importanti regolamenti: il DPR 22 marzo 2000 n.120 *"regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero"* e il DPR 15.12.2001 n. 482 *"Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali"*.

Di seguito si illustra il contenuto delle singole disposizioni che compongono il provvedimento.

L'articolo 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo finalizzato alla disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali della attività di gestione amministrativa e contabile delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria

L'articolo 2 reca disposizioni destinate ad adeguare alcune delle norme contenute nel DPR 5 gennaio 1967 n. 18 "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri" – segnatamente gli artt. 75, 76 e 78, secondo comma – ai mutati assetti ordinamentali del personale di questo Ministero, al fine di una migliore organizzazione dell'attività di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero.

In particolare l'articolo 2 definisce l'assetto organizzativo delle strutture e le funzioni attribuite alle figure professionali in esse operanti, in coerenza con le normative che successivamente al DPR 18/67 hanno disciplinato la materia e al fine di armonizzare le competenze delle figure professionali contabili operanti nella rete diplomatico-consolare anche sulla base delle problematiche rilevate nel corso degli ultimi anni.

L'art. 77 del DPR 5 gennaio 1967, n.18 é soppresso, in quanto l'esercizio delle funzioni ivi previste è stato disciplinato dalla Legge 6 febbraio 1985 n. 15 e dal DPR 10 agosto 2000, n. 368.

L'articolo 3 reca disposizioni finalizzate ad ordinare, con coerenza logico - giuridica, la normativa contabile vigente per il funzionamento degli uffici all'estero, definendo la tipologia e la destinazione delle spese da effettuare e attribuendo la responsabilità della individuazione degli obiettivi e della conseguente programmazione e ripartizione delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività istituzionali degli Uffici all'estero.

L'articolo 4, reca la disposizione finalizzata ad individuare, con coerenza logico - giuridica, la normativa più recente che - innovando le precedenti disposizioni - disciplina la materia dei flussi finanziari da e per l'estero.

A tale scopo il comma 1 rinvia alle disposizioni contenute all'art. 1, comma 15 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.80 e all'art. 6 comma 5 della legge di bilancio 23 dicembre 2005, n. 267.

Entrambe le disposizioni citate assicurano una più ampia flessibilità ed efficienza dell'utilizzo delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento degli uffici all'estero. Infatti la legge 80/2005 infatti prevede la possibilità di effettuare - da parte dei funzionari delegati - trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore relativamente ai capitoli destinati all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito della stessa unità previsionale di base. Parimenti la legge 267/2005, stabilisce che il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare operazioni in valuta estera non convertibile e intrasferibile il cui controvalore è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato e contestualmente iscritto alle pertinenti unità previsionale di base per l'effettuazione delle spese connesse al funzionamento degli Uffici all'estero.

Le normative citate consentono di fare fronte alle esigenze di liquidità per spese prioritarie o urgenti e alle difficoltà derivanti dall'esiguità e dal non tempestivo accreditamento dei fondi sui capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nonché di utilizzare in loco valuta inconvertibile o intrasferibile con notevole risparmio in termini di spese e tempi per trasferimenti di valuta.

L'articolo 5 reca una rilevante innovazione, costituita dalla possibilità di istituire, senza oneri aggiuntivi, Centri Interservizi Amministrativi - cui è preposto un esperto amministrativo con funzioni di coordinamento - per lo svolgimento di funzioni volte a razionalizzare la spesa per l'acquisizione di beni e servizi ai fini del funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, operanti nell'ambito del Paese estero ed, eventualmente, di una area geografica.

Con l'istituzione dei Centri Interservizi Amministrativi in un determinato Paese o area geografica si accelera il processo di semplificazione amministrativa e contabile degli uffici all'estero.

L'Esperto amministrativo provvederà ad armonizzare, ove possibile, la normativa utile per la stipula di contratti e convenzioni quadro per la fornitura di beni e servizi, elaborando, per gli uffici del medesimo Paese, regole comuni per l'espletamento delle attività degli Uffici. Inoltre, potranno realizzarsi proficue economie di scala dalla gestione unificata delle fasi propedeutiche ai procedimenti di spesa e degli adempimenti consequenziali.

L'articolo 6 introduce un elemento di snellimento delle procedure per l'applicazione della normativa che disciplina l'attività contrattuale da eseguirsi all'estero, prevedendo il rinvio alla valutazione dell'Ufficio "in loco" per quanto attiene la determinazione della compatibilità delle norme dell'ordinamento italiano con quelle degli ordinamenti locali. Il comma 2, conseguentemente reca una disposizione che - nell'attribuire al funzionario delegato la facoltà di applicare la normativa locale - modifica la disposizione prevista al comma 2 dell'articolo 7 del DPR 120/2000.

L'articolo 7 introduce una ulteriore misura di semplificazione in materia di dismissione di beni mobili. La norma prevista, infatti, modificando, in parte, l'articolo 13 del D.P.R. 120, affida al Titolare dell'Ufficio la facoltà di operare direttamente la dismissione dei beni mobili di pertinenza dell'Ufficio, tenendo ferma l'esclusione da detta operazione delle autovetture di rappresentanza, di servizio degli oggetti d'arte, di antiquariato o di altri beni di particolare pregio, per i quali è necessaria la specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione centrale.

La disposizione prevista si fonda da una parte sulla considerazione che il titolare dell'Ufficio all'estero, attraverso la tenuta degli inventari dei beni mobili all'estero, di competenza del consegnatario, è in grado di conoscere la consistenza del patrimonio mobiliare e, conseguentemente, di valutare e decidere l'eventuale dismissione di beni, che non sono più in uso, e, dall'altra sulla circostanza che la valutazione effettuata dall'Amministrazione nulla aggiunge a quella del Titolare dell'Ufficio, che ha conoscenza diretta dei beni in questione.

L'articolo 8 prevede interventi, senza oneri aggiuntivi, per l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive integrazioni e modificazioni, anche alla gestione delle comunicazioni tra la sede centrale e gli Uffici all'estero.

L'articolo 9 demanda a successivo regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, l'emanazione di norme di attuazione e di esecuzione del decreto legislativo in parola.

L'articolo 10, infine, indica le abrogazioni conseguenti alla introduzione di alcune delle norme sopra descritte.

Dal provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

In conclusione, si evidenzia che alcune previsioni contenute nel provvedimento sono connesse ad alcune disposizioni già inserite nella legge finanziaria 2007, le quali, ove approvate, anticiperebbero e/o integrerebbero i contenuti del decreto legislativo in esame.

Analisi tecnico-normativa

1- Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Necessità dell'intervento normativo

Il presente schema costituisce attuazione della delega di cui all'art. 4 della Legge 28 novembre 2005, n. 246.

B) Analisi del quadro normativo

La materia della gestione amministrativo contabile degli uffici all'estero di questo Ministero è regolata – oltre che dalle norme generali di contabilità dello Stato – da normative di settore costituite, principalmente, dal DPR 5 gennaio 1967, n. 18 “Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri” e successive modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1985, n.15, dal DPR 22 marzo 2000 n.120 e dal DPR 15 dicembre 2001, n. 482.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Le disposizioni proposte incidono sulle seguenti disposizioni legislative o regolamentari:

- l'art.2 apporta modifiche al DPR 5 gennaio 1967, n. 18: in particolare gli articoli 75, 76 e 78, secondo comma, vengono sostituiti da un unico, nuovo articolo che tiene conto dei mutati assetti ordinamentali del personale; lo stesso articolo incide sull'art. 2, comma,3 del DPR 4 settembre 2002, n. 254
- l'art. 6, sostituisce l'art. 7, commi 1e 2, del DPR 22 marzo 2000, n. 120;
- l'art. 10 reca le abrogazioni esplicite.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si pongono questioni di compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

La materia trattata non attiene in alcun modo a funzioni trasferite alle autonomie locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Il presente schema costituisce attuazione della delega di cui all'art. 4 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni.

2. Elementi di "drafting" e linguaggio normativo

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa nell'articolo 2.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Gli effetti abrogativi o disapplicativi sono esplicitati nel testo delle disposizioni proposte.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento non comporta oneri trattandosi sostanzialmente di un riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero, secondo i principi e i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In particolare, sia la costituzione dei Centri interservizi amministrativi, di cui all'articolo 5, sia la semplificazione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero, di cui all'articolo 8, dovranno avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto l'amministrazione dovrà avvalersi delle risorse strumentali ed umane già disponibili.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



21 NOV. 2006

Schema di decreto legislativo recante “Riassetto in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare l’articolo 4;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano gli aspetti organizzativi e procedurali della attività di gestione amministrativa e contabile delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, di seguito denominati "uffici all'estero".

Art. 2

(Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero)

L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 75

(Funzioni amministrativo- contabili presso gli uffici all'estero)

Presso gli uffici all'estero:

- a) sono funzionari delegati il titolare dell'Ufficio per le spese per attività di istituto, il Commissario amministrativo o il Commissario amministrativo aggiunto per le spese di personale, di manutenzione e funzionamento degli uffici;*
- b) il Commissario amministrativo o il Commissario amministrativo aggiunto cura la predisposizione di ipotesi di programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio, coordina e dirige il settore cui è preposto,*
- c) il Vice commissario amministrativo contabile è agente contabile;*
- d) il Collaboratore contabile partecipa a tutte le attività amministrativo contabili proprie dell'ufficio ed assicura, in via temporanea, gli adempimenti inerenti a tali attività ove nella sede non sia presente il Vice commissario amministrativo contabile;*
- e) in caso di assenza o impedimento dell' agente contabile o del consegnatario, le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilità relative."*

2. Ferme restando le responsabilità derivanti dalle norme di contabilità generale dello Stato, i contenuti e le specifiche professionali riferiti ai profili del personale destinatario del CCNL sono individuati in sede di contrattazione integrativa di Ministero, anche per quanto riguarda l'individuazione delle responsabilità nei confronti dello Stato in ordine all'applicazione della tariffa consolare e alla destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate.

Art. 3
(Spese degli uffici all'estero)

1. Il titolare dell'ufficio all'estero individua gli obiettivi dell'attività istituzionale dell'ufficio cui è preposto e, sentito il Commissario amministrativo o il Commissario amministrativo aggiunto, ove presenti, e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, predispone la relazione programmatica annuale indicando le risorse finanziarie necessarie agli uffici stessi.

2. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a valere sui fondi attribuiti annualmente dall'Amministrazione Centrale e sono destinate:

- a) allo svolgimento delle attività di istituto;
- b) al mantenimento e funzionamento delle sedi diplomatico-consolari;
- c) alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennità dovute al personale.

Art. 4
(Fluidità dei flussi finanziari)

1. La fluidità dei flussi finanziari da e per le sedi estere è assicurata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto legge 14 marzo 2005, n.35 convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 6, comma 5 della legge di bilancio 23 dicembre 2005, n. 267.

Art. 5
(Centri interservizi amministrativi)

1. Al fine di promuovere la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di spesa all'estero, anche mediante accorpamento di funzioni comuni, con decreto del Ministro per gli affari esteri possono essere costituiti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, Centri interservizi amministrativi per il coordinamento dell'attività di gestione delle spese concernenti gli Uffici all'estero nel medesimo Paese nonché nell'area geografica di competenza dei dirigenti di cui al successivo comma 3.

2. I Centri interservizi, che operano presso l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma 3, si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito di quelle già disponibili.

3. A ciascun Centro interservizi è preposto il dirigente amministrativo con funzioni di Esperto amministrativo/Esperto amministrativo capo, il quale coordina, ai fini dell'attività del Centro interservizi, i funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del Paese nonché nell'area geografica di competenza.

4. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i centri interservizi svolgono, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) stipula di convenzioni e contratti quadro per la prestazione di servizi e la fornitura di beni aventi caratteri comuni ai quali le sedi del Paese e, ove possibile, dell'area geografica dovranno conformarsi;
- b) istruttoria ed adempimenti consequenziali ai procedimenti di spesa degli uffici diplomatico-consolari del Paese e dell'area geografica.

Art. 6

(Procedure contrattuali all'estero)

1. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Qualora l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'Ufficio può autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento.

Art. 7

(Dismissione dei beni all'estero)

1. Il Titolare dell'Uffici all'estero autorizza la dismissione, dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio, ad esclusione delle autovetture di rappresentanza, degli automezzi di servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e degli altri beni di particolare pregio per i quali è necessaria specifica autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

2. Le modalità di vendita dei beni dismessi o l'eventuale distruzione sono disciplinate con apposito decreto del Ministero degli affari esteri.

Art. 8

(Semplificazione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero)

1. Il Ministero degli affari esteri assicura, utilizzando le risorse umane e strumentali già disponibili, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, il perfezionamento dei programmi già avviati e la piena attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento alle attività amministrative e contabili degli uffici all'estero.

Art. 9

(Attuazione per via regolamentare)

1. Con regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione e di esecuzione del presente decreto legislativo.

Art. 10

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 76, 77 ed il comma 2 dell'articolo 78, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono abrogati.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120 sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Parere, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 13 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni.

Atto repertorio n. 1000/W del 30 novembre 2006

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 30 novembre 2006:

VISTO l'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, il quale ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 20, comma 5, della legge n. 59/1997 e successive modificazioni il quale ha stabilito che i decreti legislativi previsti dalla legge di semplificazione sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere di questa Conferenza e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;

VISTA la nota n. 9485 DAGL/50247/10.3.2 del 23 novembre 2006 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 novembre 2006, schema che, in data 24 novembre 2006, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali che hanno comunicato, per le vie brevi, di non avere osservazioni da formulare.

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

esprime parere favorevole

sullo schema di decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246, trasmesso, con nota n. 9485 DAGL/50247/10.3.2 del 23 novembre 2006, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta